

ALLEGATO "C"

RACCOLTA N. 18683

"FONDAZIONE ... COME A CASA ...ENTE DEL TERZO SETTORE"

STATUTO

Sommario

Premessa

TITOLO I - Generalità

Art. 1 - Denominazione e Sede

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopo ed Attività di Interesse Generale

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Erogazione dei servizi di assistenza, diritto di accesso e modalità di finanziamento

Art. 6 - Esercizio finanziario, bilancio e libri

TITOLO III - Ordinamento

Art. 7 - Membri della Fondazione

Art. 8 - Promotori-Fondatori

Art. 9 - Sostenitori

Art. 10 - Partecipanti

Art. 11 - Amici della Fondazione

Art. 12 - Organi della Fondazione

Art. 13 - Assemblea dei Fondatori e Sostenitori

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Il Presidente Della Fondazione

Art. 17 - Organo di Controllo

Art. 18 - Gratuità delle Cariche

TITOLO IV - Disposizioni Finali

Art. 19 - Esclusione e Recesso

Art. 20 - Durata ed Estinzione

Art. 21 - Clausola di rinvio

PREMESSA

In data 30 settembre 2009 è stata costituita ai sensi del Codice Civile e della D.Lgs 460/1997 la "Fondazione ONLUS...Come a casa...". d'ora in poi denominata Fondazione... "Come a Casa...", a rogito del Notaio Panzarella rep. N 7563 racc. n. 4731, registrato in Lamezia Terme il 6 ottobre 2009. Riconosciuta persona giuridica di diritto privato con D.PG.R. n. 17 del 14.02.2017, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 122.

A decorrere dal 16 Ottobre 2009 la Fondazione è stata registrata all'Anagrafe Unica delle Onlus con prot. n. 2009/22611

In conseguenza della Riforma del Terzo Settore e del D.M. 15 settembre 2020 n 106 lo Statuto della fondazione è modificato nel presente

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anche l'acronimo ETS spendibile in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I - Generalità

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 la "**FONDAZIONE...Come a casa... ENTE DEL TERZO SETTORE**", in forma abbreviata: "**FONDAZIONE ...Come a casa...- ETS**".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale e amministrativa in Lamezia Terme.

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Lamezia Terme.

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopo ed Attività di Interesse Generale

3.1. In ossequio alle norme di cui agli Articoli 2, 3, 4, 9, 18, 118 comma 4 della Costituzione, senza scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Fondazione si propone, senza fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità e solidarietà sociale volte a sostenere e integrare le politiche sociali d'intervento a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, per il miglioramento della loro qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi semi-residenziali e residenziali o comunque sostitutivi della famiglia.

La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze delle singole persone con disabilità, lo sviluppo di una rete di servizi semi-residenziali e residenziali, ivi compresi quelli di supporto all'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili coinvolte nell'attività della Fondazione.

In particolare la Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a titolo indicativo e non esaustivo, promuove ogni attività che possa contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone disabili, al fine di:

- favorire il loro benessere fisico e psichico;
- potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettive;
- affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento e alla piena integrazione sociale;
- favorire l'integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone con disabilità;
- realizzare il progetto "durante e dopo di noi" in modo concreto.

La Fondazione intende, inoltre, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con le famiglie, il volontariato, enti e associazioni pubbliche o private, che condividono lo scopo e le finalità della Fondazione stessa.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Pertanto la Fondazione potrà:

1. realizzare e gestire, anche a mezzo terzi, servizi, strutture semi-residenziali e residenziali, destinate ad attività di assistenza e di inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità;

2. stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o altro diritto reale, di immobili, la stipulazione di convenzioni, nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

3. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, e amministrare o gestire le somme derivanti da tale gestione;

4. amministrare, nel rispetto dei limiti di legge, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

5. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi

di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

6. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

7. Pubblicare e pubblicizzare le informazioni acquisite riguardanti il mondo della disabilità, utilizzando i mezzi di diffusione di massa.

8. promuovere e realizzare campagne informative, di raccolta fondi, acquisizione di beni, beneficenza da destinare alle finalità statutarie, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs.117/2017.

10. promuovere e sostenere servizi a supporto delle persone con disabilità e loro familiari, come introdotti dalla Legge n. 112/2016, quali co-housing sociale, soluzioni alloggiative innovative, soluzioni di residenzialità temporanea extrafamiliare, supporti alla domiciliarità, nonché percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possi-

bile, inclusi tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

11. promuovere, organizzare e ospitare attività di formazione, aggiornamento, orientamento, stage e tirocinio, curriculare ed extracurriculare, anche in collaborazione con Università, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, ordini professionali e altri soggetti autorizzati; stipulare convenzioni, protocolli di intesa e accordi in collaborazione con soggetti terzi, definendo modalità, durata, obiettivi formativi, figure di tutoraggio, obblighi delle parti e ogni altro elemento utile al regolare svolgimento delle attività previste; adottare a aggiornare una Carta dei Servizi, quale strumento di trasparenza, informazione e garanzia nei confronti degli utenti, dei beneficiari, dei tirocinanti e dei soggetti interessati;

3.2. La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle **lettere a), c), d), g), h), i), k), m), q) ed s) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017** e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della "Fondazione ... Come a Casa ...ETS" è costituito dalle dotazioni conferimenti dei Promotori-Fondatori, dei Sostenitori e dei Partecipanti, all'atto della costituzione.

Il patrimonio della fondazione è costituito oltre che dalle dotazioni iniziali da:

- denaro, titoli, crediti, beni mobili e immobili, donazioni, elargizioni o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, provenienti dai Promotori-Fondatori, dai Sostenitori dai Partecipanti, dagli Amici della Fondazione o da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nazionali ed internazionali;
- contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti territoriali o da altri Enti nazionali e internazionali pubblici e privati;
- qualsiasi utile ed incremento patrimoniale.
- donazioni o disposizioni testamentarie;
- contributi, in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, dai sostenitori, dai promotori, dai partecipanti, dagli amici della Fondazione e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse derivanti anche dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- i proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 5 - erogazione dei servizi d'assistenza, diritto di accesso e modalità di finanziamento.

La Fondazione:

- riconosce diritto di accesso e fruizione dei propri servizi a:

- 1) persone disabili che sono Promotori-Fondatori;
- 2) familiari in linea retta e collaterale entro il primo grado dei Promotori-Fondatori, dei Sostenitori nonché dei membri facenti parte dell'Associazione "Il Girasole" alla data di costituzione della Fondazione;

- si impegna, tramite apposite convenzioni e comunque con regolamento, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza di cui all'Art. 3 alle persone disabili, già ospiti della Fondazione, anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura;

- effettua i servizi di assistenza per le persone disabili che al momento della richiesta sono in possesso alternativamente o cumulativamente dei requisiti che seguono:

a) persona disabile che conferisce personalmente a qualunque titolo un immobile o una porzione abitabile dello stesso;

b) persona disabile appartenente a nucleo familiare che conferisce a qualunque titolo un immobile o una porzione abitabile dello stesso;

c) persona disabile o nucleo familiare facente parte dell'Associazione "Il Girasole" da almeno cinque anni che conferisce alla Fondazione "... Come a casa ..." le somme come descritte agli artt. 9 (nove) e 10 (dieci) del presente statuto;

- realizzerà nell'immobile acquisito, fermo l'obbligo di assistenza in sede o in loco discrezionalmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, una struttura, semiresidenziale e/o residenziale, nella quale ospitare e far assistere altri disabili, con gradualità e idoneità d'inserimento, che risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza, ferma la presenza dei requisiti in precedenza specificati;
- si riserva di acquisire gli immobili o le porzioni anche non abitabili d'immobile in cui non sia possibile realizzare case-famiglia, case alloggio, ecc. secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Esercizio finanziario, Bilancio e Libri

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per poi essere trasmesso, entro il 30 giugno, al Registro unico nazionale del Terzo settore e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

In particolare, nel bilancio il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.11 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Bilancio è soggetto a pubblicità nelle forme e termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2017

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. 117/17, il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre approvare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere trasmesso all'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, nonché dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare, tra gli altri: i beni, i contributi e i lasciti ricevuti in maniera analitica.

Ogni anno, entro il 31 novembre, il Consiglio di Amministra-

zione approva il bilancio preventivo.

Il bilancio sociale della Fondazione, ove previsto per legge, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili nelle ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, oltre che al finanziamento del Fondo Patrimoniale.

L'organizzazione, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione, le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi saranno disciplinate

con norme regolamentari emanate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione dovrà dotarsi dei seguenti libri:

- Libro dei Fondatori e sostenitori;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro dei verbali dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori
- Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- I libri contabili
- Ogni altro libro e registro obbligatorio per legge.

TITOLO III - Ordinamento

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Sostenitori;
- i Partecipanti.
- gli Amici della Fondazione.

Art. 8 - Fondatori

I Fondatori sono:

1. le persone disabili o i familiari delle stesse che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e provveduto a conferire l'ap-

porto previsto per la costituzione del fondo iniziale;

2. 1'Associazione Il Girasole-ODV.

Possono divenire Fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche e private, trascorsi cinque anni dall'atto di adesione alla Fondazione come membri "Sostenitori", purché sostengano gli interessi delle persone disabili ospiti della Fondazione stessa.

Art. 9 - Sostenitori

Sono membri "Sostenitori" le persone giuridiche, pubbliche e private, le persone con disabilità, genitori e/o familiari di persone disabili, persone fisiche, enti del Terzo settore, enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della Fondazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei fondatori con diritto di voto.

I soci sostenitori possono aderire alla Fondazione presentando domanda di ammissione, nella quale deve dichiararsi l'accettazione dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Sostenitori.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve

esser comunicata e motivata all'interessato, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro successiva convocazione.

Il numero dei Sostenitori è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli aderenti cessano di appartenere alla Fondazione:

a) per dimissioni volontarie;

b) per morte;

c) per gravi motivi o gravi inadempienze alle norme legislative o statutarie;

d) per aver disertato le riunioni e le attività della Fondazione associative per almeno due anni.

Art. 10 - Partecipanti

Sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, conferiscono al fondo patrimoniale o al fondo di gestione, mediante contribuzione in denaro, titoli, beni, servizi, una somma del valore minimo di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Per il periodo di un anno, a decorrere dal 4 agosto 2009, l'entità di tale contributo rimarrà invariata, in seguito la

stessa potrà essere modificata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci dell'Associazione "Il Girasole" che, alla data di costituzione della Fondazione, intendono partecipare alla stessa quali "Partecipanti" contribuiranno con il conferimento di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Per un periodo di un anno, a decorrere dal 4 agosto 2009, l'entità di tale contributo rimarrà invariata, in seguito la stessa potrà essere modificata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i "Partecipanti" che intendono divenire "Sostenitori" dovranno conferire alla Fondazione la somma ulteriore ottenuta dalla differenza tra quanto previsto al comma due dell'articolo 9 e quanto già versato.

La delibera di accettazione di beni diversi dal denaro indica il valore del contributo e i criteri adottati per la valutazione dello stesso.

L'ammissione del partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei votanti [50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)] e nel rispetto di quanto stabilito in eventuali norme regolamentari.

Art. 11 - Amici della Fondazione

Sono riconosciuti "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che condividendo le finalità

della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in denaro, attribuzione di beni, svolgimento di prestazioni professionali, la partecipazione ad attività finalizzate alla realizzazione di pro-getti rientranti nell'ambito della fondazione stessa.

L'ammissione come Amici della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei votanti [50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)] e nel rispetto di quanto stabilito in eventuali norme regolamentari.

Art. 12 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

1. L'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
5. Il Presidente della Fondazione;
6. L'organo di Controllo.

Art. 13 - Assemblea dei Fondatori e Sostenitori

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori.

L'Assemblea nomina il Presidente della Fondazione ed il Segretario che durano in carica cinque anni salvo revoca o dimissioni e sono comunque rieleggibili.

All'Assemblea spetta inoltre:

- nominare sette, di cui uno è il Presidente, membri del Consiglio di Amministrazione
- deliberare sulle materie sottoposte dal Consiglio di Ammini-

strazione.

- proporre annualmente entro il mese di dicembre al Consiglio di Amministrazione iniziative in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

- formulare pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

I membri dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente.

L'Assemblea si riunisce:

- in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'acquisizione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

- in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori si riunisce di diritto quando lo richiedano la maggioranza (50%+1) dei propri componenti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede della Fondazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da comunicarsi a ciascun membro almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail. Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato sull'accordo di tutti i membri in cari-

ca.

E' prevista la convocazione dell'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

- L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli aventi diritto. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale Link (codice HTML) per il collegamento audiovisivo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbaliz-

zante.

L'Assemblea è validamente costituita:

- quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;

- quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Fondazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli aventi diritto (50% + 1); in caso di parità di voti prevale quello del Presidente, che vale doppio.

L'Assemblea, in caso di approvazione di modifiche dello Statuto, esprime a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto parere vincolante da comunicare al Consiglio di Amministrazione che decide sulla modifica.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e dei Sostenitori devono risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni dei Fondatori e Sostenitori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; In tal caso dai documenti sottoscritti dai Fondatori e Sostenitori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso

espresso da ciascuno.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da 7 membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dai Sostenitori, e dal Presidente dell'Associazione "Il Girasole-ODV" come membro di diritto.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono sostituiti dalla propria base elettorale entro trenta giorni, qualora venissero a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo che sia assicurata il funzionamento e la continuità dell'organo amministrativo.

Quando l'amministratore nominato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, s'intende che l'abbia rifiutata. In tal caso si procederà a nuova nomina secondo le modalità previste dal comma precedente.

L'Assemblea dei Promotori-Fondatori e Sostenitori, devono essere convocate, per la nomina dei Consiglieri, entro trenta giorni dalla revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso dei consiglieri medesimi.

I membri del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente.

te.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare da proprio delegato, eccezione fatta per il Presidente della Fondazione e per il Presidente dell'Associazione "il Girasole".

Al Consiglio di Amministrazione compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente statuto o dalla legge:

- il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente Art. 3 (tre)
- di definire i criteri d'investimento dei fondi patrimoniale e di gestione, assumendo ogni deliberazione al riguardo;
- di approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio;
- di adottare le modifiche statutarie previo parere vincolante dei Fondatori e Sostenitori espresso in assemblea o con consultazione scritta ai sensi dell'articolo 11 (undici);
- di deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o le condizioni finanziarie della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero coloro che:

a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri Enti territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

I Consiglieri decadono dalla loro carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nei termini di legge per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente della Fondazione, ove lo ritenga necessario, dispone la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio verrà ancora convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio ed all'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax,

e-mail e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

- Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale Link (codice HTML) per il collegamento audiovideo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti pos-

sano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;
- quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, o mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri (50% + 1); in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 16 - Il Presidente Della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori ed è anche presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Esplica tutte le competenze attribuitegli, cura le relazioni

con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente dallo stesso designato tra i membri appartenenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può nominare procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Il Presidente ancora può avvalersi della collaborazione di persone dallo stesso scelte per l'approntamento e lo studio di questioni inerenti l'oggetto della Fondazione.

Il Presidente è destituito dal suo incarico con voto dei 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, per comportamenti contrari alla legge ed ai fini istituzionali della Fondazione.

Il Presidente è sostituito in caso di assenza, malattia, impedimento, o per delega dello stesso dal Vice-Presidente.

Il mandato del Presidente è gratuito.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato da un Controllore Unico.

È nominato anche un Controllore Supplente che entra in carica

automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica del Controllore, con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente della Fondazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico.

All'Organo di Controllo svolge anche la funzione di revisione legale;

Il Controllore ed il supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di Controllore e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revi-

sori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

L'Organo di Controllo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5 del D.Lgs.

117/2017;

f) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;

g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Il Controllore partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Controllore presta la sua opera gratuitamente, salvo che all'atto di nomina il Consiglio di Amministrazione non determini un compenso per tutta la durata dell'incarico secondo le tariffe professionali; si applica l'articolo 14 del D.Lgs.

Art. 18 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, esse hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 19 - Esclusione e Recesso

L'Assemblea dei Promotori-Fondatori e dei Sostenitori, su proposta del Presidente o su proposta della maggioranza [50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)] dei Fondatori e dei Sostenitori stessi, delibera l'esclusione di uno dei propri membri.

L'esclusione in parola viene adottata con delibera assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per assenza continuata per tre convocazioni

consecutive dell'Assemblea.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- estinzione per qualunque causa;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Sostenitori possono decidere di uscire dalla Fondazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno di esercizio, ferma l'acquisizione alla Fondazione del conferimento versato e la responsabilità per gli impegni economici assunti.

TITOLO IV - Disposizioni Finali

Art.20 - Durata ed Estinzione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato ha durata illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori

preferibilmente scelti tra i propri associati Fondatori, Sostenitori o membri del Consiglio di Amministrazione

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO:

MARIA GRAZIA VACCARO;

CATERINA FERRANTE;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO)